



Ispettorato Nazionale per la Sicurezza
Nucleare e la Radioprotezione



Ispettorato Nazionale del Lavoro

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE**

e

L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

**L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE**, di seguito denominato ISIN con sede in Roma, Via Capitan
Bavastro n. 116, rappresentato dal Direttore Dott. Francesco CAMPANELLA,

e

L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, di seguito denominato INL, con
sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, rappresentato dal Direttore Dott. Danilo
PAPA,

di seguito congiuntamente definite **“le Parti”**

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*, e in particolare gli articoli 1 e 6, che individuano l'ISIN quale autorità nazionale indipendente di regolamentazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, specificandone i compiti e le attribuzioni e fissandone le regole organizzative generali;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014 ai sensi del quale l'ISIN *svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse;*

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relativamente*

all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordina la normativa di settore e, in particolare, l'articolo 9 che disciplina le funzioni ispettive dell'ISIN;

VISTO il Piano annuale delle ispezioni che viene predisposto dall'ISIN ogni anno ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che istituisce e disciplina l'attività dell'INL;

CONSIDERATO che l'INL esercita la vigilanza per la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e, per le attività comportanti l'impiego di macchine radiogene e di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di strutturare una collaborazione che preveda sinergie in materia di attività ispettive e d'indagine e di formazione del personale, al fine di rafforzare le rispettive competenze;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che *“le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

tutto ciò premesso, sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1 (Ambiti di collaborazione)

1. Il presente Protocollo d'intesa (di seguito solo “Protocollo”) disciplina l'attività di collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Gli ambiti di collaborazione – fatte salve le rispettive competenze esclusive - sono così individuati

- a) svolgimento di attività ispettiva congiunta, in coerenza con quanto autonomamente definito dalle Parti nei propri piani annuali delle ispezioni, e nel rispetto delle attribuzioni assegnate loro dai rispettivi regolamenti;
- b) organizzazione ed espletamento di attività formativa condivisa - nelle materie di interesse comune - sulla base delle reciproche necessità, preventivamente e autonomamente definite dalle Parti.

Articolo 2 (Attuazione del Protocollo)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, lettera a), le Parti, nell'ambito della rispettiva programmazione annuale delle ispezioni, concordano – tramite i Referenti di cui all'articolo 7 - azioni ispettive congiunte.
2. In caso di attività ispettiva congiunta, ISIN e INL potranno provvedere a redigere un unico verbale delle attività svolte.
3. L'organizzazione di attività formative reciproche di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è concretamente disciplinata da specifici programmi, secondo modalità definite dai Referenti di cui all'articolo 7 e potrà essere svolta coinvolgendo anche altri soggetti istituzionali con i quali le Parti abbiano concluso specifici accordi di collaborazione.

Articolo 3 (Scambio di dati e di informazioni)

1. Nell'ambito del presente Protocollo e nel rispetto della normativa in materia di segreto e di classifica degli atti e delle informazioni, le Parti si impegnano a garantire reciprocamente lo scambio di dati e informazioni utili allo svolgimento delle attività congiunte, nonché ogni altra forma ritenuta utile di assistenza e collaborazione informativa.
2. Con successivo accordo attuativo sono disciplinate le modalità di esecuzione delle previsioni del presente articolo.

Articolo 4
(Privacy, sicurezza delle informazioni e riservatezza)

1. Le Parti s'impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nell'ambito del presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

Articolo 5
(Attività di polizia giudiziaria)

1. Non rientra nell'ambito del presente Protocollo, né può essere da questo in alcun modo disciplinata, l'attività di polizia giudiziaria svolta dagli ispettori in servizio presso le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze ispettive, che rimane disciplinata dalle norme del codice di procedura penale o da eventuali altre disposizioni di legge speciale.

Articolo 6
(Impegni delle Parti)

1. Il personale dell'ISIN e dell'INL interessato alle attività oggetto del presente Protocollo, rimane alle dirette dipendenze del rispettivo Ente di appartenenza, che ne può disporre insindacabilmente.
2. Le Parti convengono altresì che, in favore di tale personale, si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Ciascuna Parte sostiene gli oneri necessari alle attività di pertinenza del proprio personale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie a propria disposizione.

5. Dall'attuazione del presente Protocollo non possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 7 (Referenti)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo i referenti delle Parti sono individuati nei seguenti:

- per ISIN, il Coordinatore tecnico delle attività di vigilanza ispettiva;
- per INL, il Direttore centrale vigilanza e sicurezza del lavoro.

2. I Referenti curano la concreta attuazione del presente Protocollo secondo le sue previsioni e garantiscono che le relative attività siano svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Per specifiche attività, i Referenti possono delegare i propri compiti a personale di ruolo dell'Ente di appartenenza, dandone preventiva comunicazione per iscritto alla controparte.

4. I Referenti relazionano al Direttore del rispettivo Ente, con cadenza almeno semestrale, sulle attività svolte, proponendo eventuali modifiche e integrazioni del Protocollo.

Articolo 8 (Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite accordo tra le Parti, formalizzato per iscritto.

2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente. L'eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte con almeno sei mesi di preavviso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non hanno effetti sulla parte di accordo già eseguito.

3. Le modifiche al presente Protocollo dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Articolo 9
(Risoluzione delle controversie)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, che non sia definita in sede stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo").

Roma, 13/05/2025

Il Direttore dell'INL

Dott. Danilo PAPA

Il Direttore dell'ISIN

Dott. Francesco CAMPANELLA